



FORMAPP
FORMAZIONE IN AZIENDA



FORMAPP E I CONSULENTI DEL LAVORO
TUOI PARTNER PER LA FORMAZIONE IN AZIENDA

CERTIFICAZIONE UNICA 2024

LA CERTIFICAZIONE UNICA – 2024

L'Agenzia delle Entrate, il 22 dicembre 2023, ha reso disponibile sul proprio sito istituzionale la bozza del modello, con le relative istruzioni di compilazione, da utilizzare per i redditi prodotti nel periodo d'imposta 2023. Il modello di dichiarazione deve essere trasmesso entro la canonica scadenza del **16 marzo 2024** che, coincidendo di sabato, è **prorogata al primo giorno feriale successivo (18 marzo)**. La trasmissione delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il 31 ottobre 2024.

Tra le novità più importanti che hanno interessato la CU si evidenziano la **tassazione agevolata delle mance** per i lavoratori dipendenti del settore turistico, la **riorganizzazione del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico**, l'innalzamento a **tremila euro dei fringe benefit** erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico, l'indicazione del **trattamento integrativo speciale** erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale e la **rideterminazione della riduzione Irpef** spettante al comparto sicurezza e difesa.

LA CERTIFICAZIONE UNICA

IL CONTENUTO

La Certificazione unica si compone delle seguenti parti:

- **dati anagrafici**, contenente i dati identificativi del soggetto che rilascia la certificazione e del contribuente, il codice fiscale dell'eventuale rappresentante (se la certificazione è rilasciata ad un contribuente incapace), i dati relativi ai percipienti esteri (in caso di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi);
- dati relativi a **redditi di lavoro dipendente, assimilato e assistenza fiscale**, contenente i dati:
 - fiscali
 - previdenziali e assistenziali INPS
 - assicurativi INAIL
- Dati relativi a **redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi**, contenente l'indicazione dei dati relativi alle somme erogate:
 - tipologia reddituale
 - dati fiscali e dati previdenziali

LA CERTIFICAZIONE UNICA – FONTI DEL DIRITTO

La CU si inserisce nella necessità da parte dell'Erario di reperire informazioni ai fini della predisposizione del modello 730 precompilato. L'art. 4, D.P.R. n. 322/1998, stabilisce, al comma 6-ter, che i sostituti d'imposta che hanno erogato redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, rilasciano una Certificazione Unica per attestare, oltre ai dati fiscali, anche i dati previdenziali e assistenziali.

Il 28 novembre 2014 veniva pubblicato il D.Lgs. n.175 del 21 novembre 2014 recante semplificazioni fiscali di notevole interesse per aziende, professionisti e lavoratori. Le novità, tra le altre, riguardano:

- mod. 730 precompilato;

- l'obbligo di trasmissione telematica delle certificazioni di lavoro dipendente/assimilato e autonomo (C.U.);

- l'obbligo di utilizzo in compensazione tramite mod. F24 dei crediti derivanti da conguaglio di assistenza fiscale;

LA CERTIFICAZIONE UNICA – LE SANZIONI

Art. 3, comma 5-bis, D.lgs 175/2014

«In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000 .»

LA CERTIFICAZIONE UNICA – FRONTESPIZIO

TIPO DI COMUNICAZIONE	Annullamento ☐ Sostituzione ☐ Eventi eccezionali ☐		
DATI RELATIVI AL SOSTITUTO	Codice fiscale Cognome o Denominazione Nome Telefono o fax Indirizzo di posta elettronica prefisso numero		
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE	Codice fiscale Codice carica Codice fiscale società o ente dichiarante Casi particolari ☐ Cognome Nome		
FIRMA DELLA COMUNICAZIONE	Numero certificazioni	Quadro CT	FIRMA
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'incaricato		
Riservato all'incaricato	Impegno a presentare in via telematica la comunicazione ☐		
	Data dell'impegno giorno mese anno	FIRMA DELL'INCARICATO	

ANNULLAMENTO: Nel caso in cui il sostituto d'imposta intenda annullare, prima del termine di presentazione, una certificazione già presentata deve compilare una nuova certificazione barrando la casella "annullamento" posta nel frontespizio.

SOSTITUZIONE nel caso in cui il sostituto d'imposta intenda sostituire, prima del termine di presentazione, una certificazione già presentata deve compilare una nuova certificazione barrando la casella "sostituzione" posta nel frontespizio.

ATTENZIONE: Qualora si proceda alla sostituzione o all'annullamento di una certificazione già validamente trasmessa, è necessario predisporre una nuova "Comunicazione" contenente esclusivamente le sole certificazioni da annullare o da sostituire. Pertanto, nel medesimo invio non potranno essere presenti Certificazioni Uniche ordinarie e Certificazioni Uniche da sostituire o annullare.

LA CERTIFICAZIONE UNICA – DATI ANAGRAFICI

DATI ANAGRAFICI DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA	Codice fiscale		Cognome o Denominazione		Nome		
	Comune	Prov.	Cap	Indirizzo			
	Telefono, fax		Indirizzo di posta elettronica		Codice attività	Codice sede	
	8 prefisso numero		9		10	11	
	Codice fiscale sostituto subentrante						
	12						
DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCETTORE DELLE SOMME	Codice fiscale		Cognome o Denominazione		Nome		
	Sesso (M o F)	Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia di nascita (sigla)	Categorie particolari	
	4	5 giorno	6 mese	7 anno	8	9	
					Eventi eccezionali	Casi di esclusione dalla precompilata	
					10	11	
	DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2023						
	Comune	Provincia (sigla)			Codice comune	Fusione comuni	
20	21			22	23		
DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2024							
Comune	Provincia (sigla)			Codice comune	Fusione comuni		
24	25			26	27		
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE	Codice fiscale						
	30						
RISERVATO AI PERCIPIENTI ESTERI	Codice di identificazione fiscale estera		Località di residenza estera				
	40		41				
	Via e numero civico		Non residenti Schumacker		Codice Stato estero		
	42		43		44		
	DATA		FIRMA DEL SOSTITUTO DI IMPOSTA				
	giorno	mes	anno				

LA CERTIFICAZIONE UNICA – DATI FISCALI

[Senza titolo]

DATI FISCALI		[Senza titolo]						
DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI		Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato	Redditi di pensione	Altri redditi assimilati			
		1	2	3	4			
		NUMERO DI GIORNI PER I QUALI SPETTANO LE DETRAZIONI						
		RAPPORTE DI LAVORO						
		Assegni periodici corrisposti dal coniuge	Lavoro dipendente	Pensione	Data di inizio	Data di cessazione	In forza al 31/12	Periodi particolari
		5	6	7	8	9	10	11
		Redditi erogati in franchi						
		12						
RITENUTE								
		Ritenute Irpef	Addizionale regionale all'Irpef	Addizionale regionale 2022 trattenuta nel 2023	Addizionale regionale 2023 rapporti cessati			
		21	22	23	24			
		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF						
		Saldo 2022	Acconto 2023	Saldo 2023	Rapporti cessati 2023	Acconto 2024		
		25	26	27	28	29		
		Ritenute Irpef sospese	Addizionale regionale all'Irpef sospesa	Addizionale regionale sospesa per trattenute 2023				
		30	31	32				
		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SOSPESA						
		Acconto 2023	Saldo 2023	su trattenute 2023 a saldo	su trattenute 2023 in acconto			
		33	34	35	36			

Con riferimento ai redditi certificati, nei **campi 1 e 2** va indicato il totale dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, comma 1 del TUIR al netto degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del TUIR e di disposizioni particolari, evidenziati ai punti 431 e 412, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno concorso a formare il reddito.

Relativamente alla **sezione “RAPPORTO DI LAVORO”** si segnala che nel punto 11 «*Periodi particolari*» deve essere riportato: il **codice 1** nella ipotesi in cui il rapporto di lavoro, intercorso con lo stesso sostituto d'imposta venga interrotto e successivamente ripreso nel corso dell'anno. In tal caso nel punto 8 deve essere riportata la data di inizio relativa al primo rapporto di lavoro conguagliato; il **codice 2** se nel periodo di lavoro sono presenti giorni per i quali non sono previste detrazioni (ad es. periodo di aspettativa non retribuita); il **codice 3** nel caso in cui la durata del periodo di lavoro è inferiore ai giorni per i quali sono previste le detrazioni (ad es. compensi erogati a sostegno del reddito assoggettati a tassazione ordinaria); il **codice 4** nelle altre ipotesi in cui non vi sia coincidenza tra il numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni e la durata del rapporto di lavoro.

Nel punto 35 va indicato il totale degli importi a saldo dell'addizionale comunale all'Irpef non trattenuto nel 2023 per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quelli indicati nei punti 25 e 28. Nel punto 36 va indicato l'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef 2023 non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quello indicato nel punto 26.

LA CERTIFICAZIONE UNICA – DETRAZIONI E CREDITI

ONERI DETRAIBILI	Codice onere	Importo	Codice onere	Importo	Codice onere	Importo
	341	342	343	344	345	346
	347	348	349	350	351	352
DETRAZIONI E CREDITI						
	Imposta lorda		Detrazioni per carichi di famiglia		Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati	
	361		362		367	
	Totale detrazioni per oneri		Detrazioni per canoni di locazione		Credito riconosciuto per canoni di locazione	
	369		370		371	
	Credito per canoni di locazione recuperato		Totale detrazioni		Imposta netta	
	373		374		375	
	Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero		Anno di percezione reddito estero		Reddito prodotto all'estero	
	376		378		379	
	Codice stato estero		Anno di percezione reddito estero		Reddito prodotto all'estero	
	377		378		379	
	Credito d'imposta APE					
	Utilizzato		Rimborsato			
	381		382			
	COMPARTO SICUREZZA					
	Compenso erogato		Detrazione fruita		Detrazione non fruita	
	383		384		385	
	TRATTAMENTO INTEGRATIVO					
	Codice trattamento	Trattamento erogato	Trattamento non erogato	Trattamento recuperato entro le operazioni di conguaglio	Trattamento recuperato successivamente alle operazioni di conguaglio	Trattamento recuperato successivamente alle operazioni di conguaglio
	390	391	392	393	394	395
	Codice trattamento	Trattamento erogato	Trattamento non erogato	Trattamento recuperato entro le operazioni di conguaglio	Codice fiscale sostituto	
	397	398	399	400	403	

LA CERTIFICAZIONE UNICA – PREVIDENZA COMPLEMENTARE

PREVIDENZA COMPLEMENTARE				
Previdenza complementare 411	Contributi previdenza complementare dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 412	Contributi previdenza complementare non dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 413	Data iscrizione al fondo 415 giorno mese anno	
CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE				
Versati nell'anno 416	Importi eccedenti esclusi dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 417	Importo totale 418	Differenziale 419	Anni residui 420
CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER FAMILIARI A CARICO				
Versati 421	Dedotti 422	Non dedotti 423	Codice fiscale del familiare a carico 424	
IDENTIFICATIVO DEL FONDO				
Codice fiscale 425	Codice fiscale 426	Codice fiscale 427		

Nei punti da 411 a 427 vanno indicati i dati relativi alla previdenza complementare.

Nella presente sezione dovranno essere riportati anche i dati relativi ai contributi versati ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238.

In base a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 114 del 3 agosto 2022 la contribuzione ai predetti sottoconti è assoggettata ai medesimi criteri previsti dal D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005.

Nel **punto 412** va indicato l'importo dei contributi e premi versato dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari. Si precisa che in caso di lavoratori di prima occupazione l'ammontare di contributi dedotti da indicare in tale punto non può superare il limite di 5.164,57 euro.

ATTENZIONE: L'importo dei contributi alle forme pensionistiche complementari versato per scelta del lavoratore in sostituzione del premio di risultato assoggettato a tassazione agevolata, non deve essere riportato nel presente punto.

LA CERTIFICAZIONE UNICA – ONERI DEDUCIBILI

ONERI DEDUCIBILI		ONERI DEDUCIBILI					
Totale oneri deducibili esclusi dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5		Codice onere	Importo	Codice onere	Importo	Codice onere	Importo
431		432		434		436	
		433		435		437	
Somme restituite nell'anno		Residuo anno precedente		Somme restituite non escluse dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5		Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali che non concorrono al reddito	
438		439		440		441	
Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali che concorrono al reddito		Codice fiscale degli enti o casse		Assicurazioni sanitarie			
442		443		444			

La Sezione va ad esporre gli oneri deducibili

- di cui all'articolo 10 del TUIR;
- gli oneri che, sebbene deducibili, non hanno ridotto l'imponibile fiscale nel periodo d'imposta;
- la contribuzione versata ad Enti e Casse **aventi esclusivamente fini assistenziali**;

Nel punto 438 va indicato l'ammontare complessivo delle somme restituite di cui all'articolo 10, comma 1, lett. d-bis) del TUIR, come modificato dall'articolo 1, comma 174, della L. 27 dicembre 2013, n.147.

Nel punto 439 va indicato l'ammontare delle somme restituite di cui all'articolo 10, comma 1, lett. d-bis) del TUIR, come modificato dall'articolo 1, comma 174, della L. 27 dicembre 2013, n.147 che non è stato possibile dedurre in anni precedenti.

LA CERTIFICAZIONE UNICA – ONERI DEDUCIBILI

ONERI DEDUCIBILI		ONERI DEDUCIBILI					
Totale oneri deducibili esclusi dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5		Codice onere	Importo	Codice onere	Importo	Codice onere	Importo
431		432		433		434	
						435	
						436	
						437	
438	Somme restituite nell'anno	439	Residuo anno precedente	440	Somme restituite non escluse dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5	441	Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali che non concorrono al reddito
442	Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali che concorrono al reddito	443	Codice fiscale degli enti o casse	444	Assicurazioni sanitarie		

ATTENZIONE che i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro in ottemperanza a disposizioni di legge, per quanto oneri deducibili, non devono essere indicati in questa sezione ,ma solo nella parte previdenziale della CU.

Nella presente sezione è prevista l'indicazione dei contributi versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza (ad esempio ricongiunzione).

LA CERTIFICAZIONE UNICA – erogazioni in natura (1)

ALTRI DATI									
REDDITO FRONTALIERI Con contratto a tempo indeterminato 455 Con contratto a tempo determinato 456 Pensione orfani non campione d'Italia 457 Numero giorni marittimi 458 Altri redditi 459 Periodo di pensione 461									
REDDITI ESENTI codice 462 ammontare 463 codice 464 ammontare 465 BONUS E STOCK OPTION anno 466 eccedenza 467 ritenute 468									
Irpef da trattenere dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio 469 Irpef trattenuta dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio 470 Irpef da versare all'erario da parte del dipendente 471 Applicazione maggiore ritenuta 472 Casi particolari 473									
EROGAZIONI IN NATURA Art. 51, comma 3 del Tuir 474 Con figli fiscalmente a carico 475 Bonus carburanti 476 Somme restituite al netto della ritenuta subita 477 Indennità di disoccupazione NASPI 478 Trattamento integrativo speciale erogato 479									

Nel **punto 474** deve essere indicata la quota di erogazioni in natura e dei compensi in natura comunque erogati indipendentemente dal loro ammontare per i quali l'art. 51, comma 3 del Tuir ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito se di importo non superiore o uguale a euro 258,23. Si precisa che nel caso in cui venga effettuata un'erogazione in natura di cui all'art. 51, comma 3 del Tuir, in sostituzione del premio di risultato l'intero importo di detta erogazione deve essere riportato nel presente punto.

ATTENZIONE: Nell'ipotesi in cui il valore dei beni (o dei voucher) superi il valore di cui all'art. 51, comma 3 del Tuir, l'intero ammontare deve essere assoggettato a tassazione ordinaria.

LA CERTIFICAZIONE UNICA – erogazioni in natura (2)

ALTRI DATI									
REDDITO FRONTALIERI Con contratto a tempo indeterminato 455 Con contratto a tempo determinato 456 Pensione orfani non campione d'Italia 457 Numero giorni marittimi 458 Altri redditi 459 Periodo di pensione 461									
REDDITI ESENTI codice 462 ammontare 463 codice 464 ammontare 465 Irpef da trattenere dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio 469 Irpef trattenuta dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio 470 Irpef da versare all'erario da parte del dipendente 471 BONUS E STOCK OPTION anno 466 eccedenza 467 ritenute 468 Applicazione maggiore ritenuta 472 Casi particolari 473									
EROGAZIONI IN NATURA Art. 51, comma 3 del Tuir 474 Con figli fiscalmente a carico 475 Bonus carburanti 476 Somme restituite al netto della ritenuta subita 477 Indennità di disoccupazione NASPI 478 Trattamento integrativo speciale erogato 479									

Con l'art. 40 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 è stato previsto per il solo **periodo d'imposta 2023** ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, un innalzamento ad euro **3.000** del limite di esenzione dei fringe benefit previsti dall'art. 51, comma 3 del Tuir. E' bene precisare che tra i fringe benefit, riconosciuti ai lavoratori con figli fiscalmente a carico, **sono inclusi anche le somme erogate o rimborsate da parte del datore di lavoro, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.**

Nel **punto 475** riportare la quota di erogazione in natura comunque erogata indipendentemente dal loro ammontare per i quali la norma ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito se di importo non superiore o uguale a euro 3.000. Nella ipotesi in cui tali erogazioni superino il valore di euro 3.000, l'intero ammontare deve essere assoggettato a tassazione ordinaria. Si precisa che nel caso in cui venga effettuata un'erogazione di fringe benefit di cui all'art. 40 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, in sostituzione del premio di risultato l'intero importo di detta erogazione deve essere riportato nel presente punto.

LA CERTIFICAZIONE UNICA – erogazioni in natura (3)

Il decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 ha previsto anche per il periodo d'imposta 2023 la non concorrenza alla formazione del reddito delle **somme relative ai buoni carburante o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti**. Si precisa che dette somme non concorrono alla formazione del reddito *nel limite di euro 200*. Qualora l'importo del bonus carburante sia superiore al predetto limite, l'intero importo sarà assoggettato a tassazione ordinaria, in base a quanto previsto all'art. 51, comma 3 del Tuir. Dette somme relative ai buoni carburante vanno indicate nel **punto 476**. Il sostituto d'imposta, qualora effettui erogazioni in natura o di buoni carburante, erogati anche in sostituzione del premio di risultato, verifica l'eventuale superamento dei limiti previsti dalla norma, tenendo conto dell'esistenza di ulteriori erogazioni effettuate nell'ambito di altri rapporti di lavoro.

Nel punto 477 riportare le somme di cui alla lettera d-bis del comma 1 dell'articolo 10 del Tuir, nel caso in cui vengano restituite al netto della ritenuta subita in anni precedenti.

L'articolo 1, comma 12 della Legge n. 160 del 2019 ha previsto che la liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpl, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Riportare nel **punto 478** tale ammontare non imponibile.

LA CERTIFICAZIONE UNICA – erogazioni in natura (4)

L'art 39-bis del decreto legge n.48, del 4 maggio 2023 *"al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro"* prevede, per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale, un trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito, pari al quindici per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario rese dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023. Il trattamento integrativo è riconosciuto a coloro i quali nel periodo d'imposta 2022 siano stati titolari di reddito di lavoro dipendente d'importo non superiore a euro 40.000.

Tale istituto trova collocazione nella sezione **"altri dati"** al **punto 479** della nuova CU.

Trattamento integrativo
speciale erogato

479

LA CERTIFICAZIONE UNICA – SOMME EROGATE PER PREMI DI RISULTATO IN FORZA DI CONTRATTI COLLETTIVI AZIENDALI O TERRITORIALI (1)

SOMME EROGATE PER PREMI DI RISULTATO IN FORZA DI CONTRATTI COLLETTIVI AZIENDALI O TERRITORIALI

Codice 571	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva 572	Benefit 573	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari 574	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria 575	Imposta sostitutiva 576
Imposta sostitutiva sospesa 577	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria 578	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir 579	di cui benefit ai sensi dell'art. 51, comma 3 del Tuir 580	di cui benefit erogati in caso di figli fiscalmente a carico 581	di cui sottoforma di riscatto di periodo non coperti da contribuzione 582
di cui Bonus carburante 583					
Codice 591	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva 592	Benefit 593	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari 594	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria 595	Imposta sostitutiva 596
Imposta sostitutiva sospesa 597	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria 598	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir 599	di cui benefit ai sensi dell'art. 51, comma 3 del Tuir 600	di cui benefit erogati in caso di figli fiscalmente a carico 601	di cui sottoforma di riscatto di periodo non coperti da contribuzione 602
di cui Bonus carburante 603					
PREMI DI RISULTATO EROGATI DA ALTRI SOGGETTI					
Somme già assoggettate ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria 611		Somme già assoggettate a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva 612		Codice fiscale 613	Codice 614
Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva 615	Benefit 616	Imposta sostitutiva 617	Imposta sostitutiva sospesa 618		
Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria 619	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir 620				
BENEFIT RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI					
Contributo alle forme pensionistiche complementari 631		Contributo di assistenza sanitaria 632			

La Sezione “**Somme erogate per premi di risultato**” è destinata ad accogliere i dati relativi a premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva ovvero ad imposta ordinaria, nonché i dati relativi ad eventuali benefit fruiti dal lavoratore in sostituzione dei predetti premi.

L'imposta sostitutiva del 10% opera entro il limite di importo complessivo dei premi di **3.000** euro annui lordi, limite elevabile ad euro **4.000** per le aziende che prevedono il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro (per accordi sottoscritti entro il 24 aprile 2017 – DL 50/2017).

Le somme erogate per premi di risultato devono essere assoggettate fino ai suddetti limiti (3.000 euro o 4.000 euro lordi) ad un'unica modalità di tassazione anche nell'ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a conguagliare somme erogate da altri soggetti.

LA CERTIFICAZIONE UNICA – SOMME EROGATE PER PREMI DI RISULTATO IN FORZA DI CONTRATTI COLLETTIVI AZIENDALI O TERRITORIALI (2)

La compilazione dei punti **da 571 a 603** deve essere effettuata tenendo conto dei seguenti criteri. Nel caso in cui la somma dei premi di risultato con codice 2 sia superiore o uguale a 3.000 euro, in quanto il sostituto ha provveduto ad un coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro (limite elevabile a 4.000 euro), devono essere compilati i soli punti da 571 a 583.

In presenza di somme erogate per premi di risultato codificate sia con il codice 1 che con il codice 2, se la somma dei premi con il codice 2 è inferiore a 3.000 euro devono essere compilati i punti da 571 a 603 riportando per ciascun codice il relativo importo di premio erogato. In tal caso il limite massimo agevolabile è pari a 3.000 euro.

Qualora il benefit sia costituito da buoni carburante di cui al decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 riportare nei punti 583 e 603 l'importo di tali erogazioni. Si precisa che tale importo è già indicato nei punti 573 e 593. Nella ipotesi in cui il buono carburante sia superiore a 200 euro l'intero ammontare deve essere assoggettato a tassazione ordinaria.

LA CERTIFICAZIONE UNICA – CONIUGE E FAMILIARI

DATI RELATIVI AL CONIUGE
E AI FAMILIARI A CARICO

BARRARE LA CASELLA:
C = CONIUGE
F1 = PRIMO FIGLIO
F = FIGLIO
A = ALTRO FAMILIARE
D = FIGLIO CON DISABILITÀ

Relazione di parentela				CODICE FISCALE		Mesi a carico	%	Detrazione 100% affidamento figli	N. mesi detrazioni per figli da 21 anni o più
1	C	Coniuge							
2	F1	Primo figlio	D						
3	F	A	D						
4	F	A	D						
5	F	A	D						
6	F	A	D						
7	F	A	D						
8	F	A	D						
9	F	A	D						

In questa sezione, da compilare esclusivamente nell'ipotesi di erogazione di redditi di lavoro dipendente e assimilati, devono essere indicati i dati relativi ai familiari che nel 2023 sono stati fiscalmente a carico del sostituto, ai fini della corretta attribuzione delle detrazioni. L'indicazione dei dati è richiesta anche nel caso in cui non ci siano le condizioni per usufruire delle detrazioni per familiari a carico di cui all'art. 12 del Tuir o di oneri e spese sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui al medesimo articolo 12 del Tuir.

Per permettere all'Agenzia delle Entrate di predisporre la dichiarazione precompilata in modo più accurato, i sostituti d'imposta potranno inserire anche il codice fiscale, comunicato dai propri dipendenti, del coniuge anche se non fiscalmente a carico.

Infine, si precisa che in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

LA CERTIFICAZIONE UNICA – TRATTAMENTO INTEGRATIVO

TRATTAMENTO INTEGRATIVO					
Codice trattamento 390	Treatment erogato 391	Treatment non erogato 392	Treatment recuperato entro le operazioni di conguaglio 393	Treatment da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio 394	Treatment recuperato successivamente alle operazioni di conguaglio 395
Codice trattamento 397	Treatment erogato 398	Treatment non erogato 399	Treatment recuperato entro le operazioni di conguaglio 400	Codice fiscale sostituto 403	

Per il periodo d'imposta 2023 è stato previsto il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di un importo pari a 1.200 euro per l'anno 2023 se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro. Tale somma è riconosciuta in via automatica dai sostituti d'imposta qualora l'imposta lorda sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico. Il trattamento integrativo è rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Il trattamento integrativo inoltre spetta anche nelle ipotesi in cui il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro. In tal caso solo nel caso in cui la somma di determinate detrazioni normativamente previste sia di ammontare superiore all'imposta lorda calcolata sul reddito complessivo. In questo caso il trattamento integrativo riconosciuto sarà pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e l'imposta lorda e comunque non può essere superiore a € 1.200.

Per la compilazione del punto 390 è necessario utilizzare i codici:

1. se il sostituto d'imposta ha riconosciuto al dipendente il trattamento integrativo e lo ha erogato tutto o in parte;
2. se il sostituto d'imposta non ha riconosciuto al dipendente il trattamento integrativo ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte.

LA CERTIFICAZIONE UNICA – RIMBORSI ART 51 COMMA 2 TUIR

RIMBORSI DI BENI E SERVIZI NON SOGGETTI A TASSAZIONE - ART. 51 TUIR

SEZIONE SOSTITUTO DICHIARANTE

Anno	Codice onere detraibile	Codice onere deducibile	Importo rimborsato
701	702	703	704
Codice fiscale del soggetto a cui si riferisce la spesa rimborsata		Spesa rimborsata riferita al dipendente	
705		706	

SEZIONE ALTRI SOSTITUTI

Codice fiscale			
707			
Anno	Codice onere detraibile	Codice onere deducibile	Importo rimborsato
708	709	710	711
Codice fiscale del soggetto a cui si riferisce la spesa rimborsata		Spesa rimborsata riferita al dipendente	
712		713	

La presente sezione va compilata riportando i dati relativi ai rimborsi di determinati oneri effettuati dal datore di lavoro, sia del settore pubblico che privato, in applicazione dell'art. 51, comma 2, lett. d-bis, f-bis) e f-ter), del TUIR, indipendentemente dalla compilazione della sezione "somme erogate per premi di risultato". Sono previste due sezioni, la prima "sezione sostituto dichiarante", nella quale devono essere indicati i rimborsi effettuati dal sostituto che rilascia la CU, la seconda "sezione altri sostituti", nella quale devono essere indicati i rimborsi effettuati dai precedenti sostituti, nella ipotesi di operazioni di conguaglio di più CU.

LA CERTIFICAZIONE UNICA – DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

SEZIONE 1 INPS LAVORATORI SUBORDINATI

Matricola azienda	INPS	Altro	Imponibile previdenziale	Imponibile ai fini IVS	Contributi a carico del lavoratore trattenuti
1	2	3	4	5	6

MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens

Tutti	Tutti con l'esclusione di
7	8
T	G F M A M G L A S O N D

Nella presente sezione i dati previdenziali ed assistenziali devono essere indicati separatamente con riferimento ad ogni matricola aziendale utilizzata per il versamento dei contributi. Nelle ipotesi in cui la certificazione venga rilasciata agli eredi del sostituito, la stessa, per la parte previdenziale deve essere intestata al titolare della posizione assicurativa. A seguito dell'avvenuta soppressione dell'IPOST e del trasferimento delle relative funzioni all'INPS (ad opera dell'articolo 7, commi 2 e 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in L. 30 luglio 2010, n. 122), i dati relativi al personale iscritto al fondo quiescenza ex IPOST vanno riportati in questa sezione.

In questa sezione trovano spazio anche i dati dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, che dovranno essere indicati per il periodo decorrente dal 1° luglio 2022.

LA CERTIFICAZIONE UNICA – DATI ASSICURATIVI INAIL (1)

DATI ASSICURATIVI INAIL		Qualifica	Posizione assicurativa territoriale							C.	C.	Data inizio		Data fine		Codice comune	Personale viaggiante		
		91	92									93	giorno	93	giorno	94	giorno	95	96
																			☐

I **punti da 91 a 96** vanno compilati per esporre i dati assicurativi relativi all'INAIL riferiti a tutti i soggetti per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, nonché i dati assicurativi riferiti ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica che a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 sono assicurati all'INAIL secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022, come disposto dall'articolo 1, comma 109, della legge n. 234 del 2021.

Il **punto 91**, qualifica, deve essere compilato solo nell'ipotesi in cui il lavoratore appartenga ad una delle "Ulteriori categorie" della tabella sottostante, utilizzando i relativi codici in essa indicati.

ULTERIORI CATEGORIE (QUALIFICA PUNTO 91)	
CODICE	DESCRIZIONE
B	Tirocinanti
C	Ricoverati
D	Detenuti
E	Soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società ad eccezione di quelle artigiane
G	Collaboratori familiari e coadiuvanti di imprese non artigiane
H	Partecipanti all'impresa familiare non artigiana
L	Partecipanti a stage
M	Iscritti alle compagnie portuali
N	Componenti le carovane di facchini, vetturini o barrocciai
P	Pescatori autonomi e soci di cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne
Q	Medici in formazione specialistica
Z	Altri

LA CERTIFICAZIONE UNICA – DATI ASSICURATIVI INAIL (2)

Nel **punto 92** va indicato il numero della posizione assicurativa territoriale INAIL ed il relativo controcodice. Nel caso in cui l'assicurato abbia svolto, nel corso dello stesso anno, attività lavorative riconducibili a due diverse posizioni assicurative territoriali riferite alla stessa azienda, si devono utilizzare ulteriori righe. Sono, infatti, da assimilare ad "inizio" e "fine" di rapporto di lavoro anche i trasferimenti di soggetti da una posizione assicurativa territoriale ad un'altra nell'ambito della stessa azienda.

I **punti 93 e 94** devono essere compilati per indicare il periodo di inclusione del soggetto assicurato nella posizione assicurativa di riferimento. Tale indicazione è obbligatoria nei seguenti casi:

- periodo non coincidente con l'anno solare;
- modifica in corso d'anno della posizione assicurativa di riferimento.

Qualora il soggetto assicurato abbia svolto, nell'anno di riferimento e nell'ambito della stessa posizione, attività in modo discontinuo, nel **punto 93** deve essere indicato il primo giorno di occupazione e, nel **punto 94**, l'ultimo giorno di occupazione del soggetto stesso.

Nel **punto 95** deve essere indicato il codice del comune (ad esempio per Roma H501) della località nella quale l'assicurato ha svolto l'attività tutelata nel corso dell'anno oggetto della denuncia e, in caso di lavorazioni effettuate in più unità produttive nel corso dello stesso anno, il codice del comune della località in cui è stata svolta in modo prevalente l'attività assicurata.

LA CERTIFICAZIONE UNICA – IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, INDENNITÀ EQUIPOLLENTI, ALTRE INDENNITÀ E PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, ALTRE INDENNITÀ E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA				
Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno 801	Acconti ed anticipazioni erogati in anni precedenti 802	Detrazione 803	Ritenuta netta operata nell'anno 804	Ritenute sospese 805
Ritenute operate in anni precedenti 806	Ritenute di anni precedenti sospese 807	Quota spettante per indennità erogate ai sensi art. 2122 c.c. 808	TFR maturato fino al 31/12/2000 e rimasto in azienda 809	TFR maturato dall'1/1/2001 e rimasto in azienda 810
TFR maturato fino al 31/12/2000 e versato al fondo 811	TFR maturato dall'1/1/2001 al 31/12/2006 e versato al fondo 812	TFR maturato dall'1/1/2007 e versato al fondo 813		

Nella presente sezione **punti da 801 a 808** devono essere esposti i dati relativi alle indennità di fine rapporto e alle prestazioni in forma di capitale assoggettate a tassazione separata per le quali si sono rese applicabili le disposizioni recate dal D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973.

ART. 2122 CODICE CIVILE		
Codice fiscale del dipendente deceduto 915	Codice fiscale dell'avente diritto 916	Quota spettante per le indennità erogate 917
Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni sul TFR 920		

Nel **punto 920** va riportata l'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni sul TFR maturate in ciascun anno di cui al comma 3 dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 47/2000. In particolare indicare l'importo dell'imposta sostitutiva versata in acconto entro il giorno 16 del mese di dicembre, e l'importo dell'imposta sostitutiva versata a saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le rivalutazioni sono maturate.

LA CERTIFICAZIONE UNICA – ULTERIORI NOVITA' PER IL 2024 (1)

Con l'art. 1, commi da 58 a 62 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è stato previsto che le somme destinate dai clienti ai lavoratori del settore privato a titolo di liberalità costituiscono redditi da lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette ad una tassazione sostitutiva, con l'aliquota del cinque per cento, entro il limite del venticinque per cento del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro.

Il nuovo regime di tassazione in esame si applica alle mance percepite dai lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, che risultino titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000. Si precisa che il predetto limite reddituale è riferito al periodo d'imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare ad imposta sostitutiva

Per certificare queste novità è stata creata la nuova sezione **“somme assoggettate ad imposta sostitutiva”**, **punto da 651 e seguenti**, al fine di valorizzare le eventuali mance assoggettate a tassazione sostitutiva o ordinaria.

SOMME ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA				
Reddito settore turistico	Mance assoggettate ad imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva sospesa	Mance assoggettate ad imposta ordinaria
651	652	653	654	655
MANCE EROGATE DA ALTRI SOGGETTI				
Somme già assoggettate ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria		Somme già assoggettate a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva		Codice fiscale
656		657		658
Reddito settore turistico	Mance assoggettate ad imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva sospesa	Mance assoggettate ad imposta ordinaria
659	660	661	662	663

LA CERTIFICAZIONE UNICA – ULTERIORI NOVITA’ PER IL 2024 (2)

L’articolo 25 del D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, ha previsto che ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile.

All’art. 36 i commi 6 e 6-ter prevedono una tassazione particolare prevista rispettivamente nell’area del dilettantismo e nell’area del professionismo.

La certificazione unica ha appositamente creato una nuova sezione riguardante il **“reddito di lavoro sportivo”**, dal **punto 781** al **punto 786**.

REDDITI LAVORO SPORTIVO	CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO			CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO		
	Reddito lordo lavoro sportivo dilettantistico	Reddito lordo lavoro sportivo professionistico under 23	Altri redditi di cui al punto 1	Reddito lordo lavoro sportivo dilettantistico	Reddito lordo lavoro sportivo professionistico under 23	Altri redditi di cui al punto 2
	781	782	783	784	785	786



LARISORSAUMANA

JOB CENTER GROUP

contatti@form-app.it
contatti@larisorsaumana.it



La Risorsa Umana.it srl
Sede Legale e Operativa
Via Carlo Marx, 95 - 41012 Carpi (MO)
Tel. 059 642217 - Fax 059 690921
Numero REA: MO-370446
P.IVA e C.F. 01971890353
Cap. Soc. € 1.100.000,00 i.v.
www.larisorsaumana.it - selezione@larisorsaumana.it



Form-App srl u.s.
Sede Legale e Operativa
Via Carlo Marx, 95 - 41012 Carpi (MO)
Tel. 059 8635146 - Fax 059 690921
Numero REA: MO-416376
P.IVA e C.F. 03770760365
Cap. Soc. € 41.500,00 i.v.
www.form-app.it - formazione@form-app.it



Autorizzazione Min. e Iscrizione Albo Agenzie per il Lavoro Prot. 0090 del 10/07/2020
Autorizzazione RER allo svolgimento dell'attività di Intermediazione del personale - Prot. LV.2016.0000514 del 28/09/2016
Accreditamento Regione Marche per la formazione continua Decreto n.1434 del 12/09/2019
Accreditamento Regione Lombardia per i servizi al lavoro n°308 del 24/04/2015 - per la formazione n° 869 del 27/04/2015

Accreditamento RER delibera Giunta Regionale n. 1837 del 05/11/2018 (Cod. Org. 12927) per la Formazione Continua e Permanente e Apprendistato
Accreditamento Regione Toscana decreto n. 19591 del 10/12/2018 (Codice Organismo Of0062)
Accreditamento Regione Lombardia Iscrizione all'Albo regionale dei soggetti accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale al numero di Iscrizione 1141 del 03/04/2019